

Sentenza del 07/10/2008 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia**Intitolazione:**

Riscossione delle imposte - Ruoli - Cartella di pagamento - Contenuto - Indicazioni necessarie - Ragioni.

Massima:

Giusta le prescrizioni dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 212 del 2000, l'Ente impositore ha l'obbligo di specificare nella cartella di pagamento le ragioni dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non difficoltoso esercizio del diritto di difesa.

Testo:**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 16/04/2003, la S.E.S.I.T. Puglia S.p.A., per conto dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1, notificava al signor S. V., nato a Pescara il 24/12/1938 e residente in Valenzano (Ba) alla via xxx n. 5, codice fiscale: xxxxxx, cartella di pagamento n. 014 2003 00020482 65 00.

La suddetta cartella di pagamento, riferita all'anno di imposta 1998, e relativa ad IRPEF, Addizionale Regionale, sanzioni ed interessi per complessivi Euro 1.468,72, scaturiva dalla rettifica, operata dall'Ufficio, degli oneri per ristrutturazione detratti dal reddito dichiarato, e dal mancato riconoscimento del versamento dei contributi ENASARCO, INPS e S.N.N..

Avverso la cartella di pagamento n. 014 2003 00020482 65 00, in data 01/07/2003, il signor S. V. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari eccependo la legittimità degli oneri previdenziali detratti dal reddito e degli oneri di ristrutturazione sostenuti.

Il contribuente, inoltre, eccepeva la violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000 in materia di chiarezza e motivazioni degli atti, in quanto la cartella di pagamento, così come la comunicazione dell'esito del controllo formale della dichiarazione UNICO 1999, non contiene alcun riferimento alle aliquote utilizzate per la ripresa a tassazione delle somme richieste dall'Ufficio.

Il ricorrente concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, e la condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese di giudizio.

Con controdeduzioni depositate in data 16/03/2004, si costituiva in giudizio l'Ufficio il quale, in modo generico, contestava i motivi dedotti dal ricorrente, e concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Le parti venivano rinviate per il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari e detto giudice, con decisione n. 224/4/06 pronunciata in data 13/12/2006, rigettava il ricorso.

Contro tale pronuncia, in data 01/02/2008, il signor S. V., proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari, e a motivazione del proprio dissenso riportava i motivi

già eccepiti nel giudizio di primo grado, e concludeva per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con controdeduzioni depositate in data 17/03/2008, si costituiva in giudizio l'Ufficio il quale, in modo generico, contestava i motivi dedotti dall'appellante, e concludeva per il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Le parti sono state citate davanti a questa Commissione Tributaria Regionale di Bari per il riesame del primo giudizio e la trattazione dell'appello, tenuta in data odierna in pubblica udienza, si è conclusa con le richieste del rappresentante d'Ufficio e del rappresentante del ricorrente, nei termini fissati in verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione Tributaria Regionale di Bari non condivide quanto espresso dai primi giudici in merito alla sentenza n. 224/4/06 pronunciata in data 13/12/2006 in ordine al rigetto del ricorso presentato da signor Stoppato Virginio avverso la cartella di pagamento n. 014 2003 00020482 65 00.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha emesso la sentenza sostenendo che la documentazione esibita dal ricorrente è risultata insufficiente a documentare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali.

A parere di questo Collegio giudicante, dall'esame della documentazione esibita dal ricorrente, multa evidente la regolarità dei versamenti effettuati dal signor S. V. relativi ai contributi ENASARCO, INPS e S.N.N., dovuti per l'anno di imposta 1998.

In ordine alla detrazione di imposta relativa alle spese di ristrutturazione, i primi giudici hanno sostenuto il disconoscimento di dette spese a causa della mancata allegazione della comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria (centro servizi di Pescara) della esecuzione dei lavori.

La prassi, e le stesse istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nell'appendice, alla voce "spese per il recupero del patrimonio edilizio", affermano che, in luogo della succitata comunicazione preventiva, per gli interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della dichiarazione.

Nel caso che trattasi, il contribuente ha regolarmente prodotto la suddetta documentazione, allegando, inoltre, copia dei versamenti effettuati nell'anno di imposta 1998, al condominio che, per mezzo del suo amministratore, ha poi provveduto a bonificare gli importi alla ditta esecutrice.

Infine, riguardo alla violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000 in materia di chiarezza e motivazioni degli atti, in relazione alla costante giurisprudenza espressasi in merito. Questa Commissione ritiene che l'ente impositore ha sempre l'obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, le ragioni dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio di difesa.

Per tutto quanto innanzi specificato, la cartella di pagamento n. 014 2003 00020482 65 00 è da ritenersi nulla.

Sussistono valide ragioni per compensare tra le parti in causa le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie l'appello proposto dal contribuente avverso la Sentenza n. 224/04/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 13/12/2006 e per l'effetto dichiara illegittimo l'operato dell'Ufficio.

Spese compensate.

Bari, 10 giugno 2008